

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

“MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI (MERCATO N. 7 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2007/879/CE): DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE, IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ED EVENTUALE IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI”

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione del Consiglio del _____

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee C 165/6 dell’11 luglio 2002 (le “Linee Direttici”);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il “Codice”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le

reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la “precedente Raccomandazione”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la “Raccomandazione”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l'accesso ai documenti” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante “Mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 – supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante “Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 15 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari” pubblicata sull' *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

VISTA la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “Mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 446/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 agosto 2008, n. 203;

VISTA la delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante “Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2008, n. 235;

VISTA la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 – supplemento ordinario n. 5;

VISTA la Determina del Dipartimento Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si approva il “Piano per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz”, dell'11 febbraio 2009.

VISTA la delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili” (mercato n. 15 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2009, n. 62 – supplemento ordinario n. 31;

VISTA la delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante “Avvio del procedimento ”Mercato dei servizi di terminazione su singole rete mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n.

2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 – supplemento ordinario n. 3;

RITENUTO opportuno svolgere ulteriori approfondimenti istruttori in merito all’analisi del mercato dei servizi di terminazione SMS e, dunque, sottoporre successivamente il relativo schema di provvedimento ad un’apposita consultazione pubblica;

VISTA la delibera n. 60/11/CONS del 9 febbraio 2011, recante “Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell’art. 14 della delibera n. 667/08/CONS” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2011, n. 43;

CONSIDERATO che il modello BU-LRIC adottato con delibera n. 60/11/CONS è disponibile in formato *excel* presso gli uffici dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 recante “Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2011, n. 77;

CONSIDERATA la seguente analisi di mercato:

SOMMARIO

1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	13
1.1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	13
1.2.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE.....	15
2.	DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	17
2.1.	INTRODUZIONE.....	17
2.2.	IL MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	18
2.3.	IL MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI	20
3.	DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	35
3.1.	INTRODUZIONE.....	35
3.2.	STRUTTURA E DINAMICA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLA RETE MOBILE	36
3.3.	DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI	37
4.	IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.....	40
4.1.	PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI.....	40
4.2.	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI	43
4.3.	PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE NEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI	46

INDICE DELLE FIGURE E TABELLE

FIGURA 1 – PARTE DI UN’ARCHITETTURA DI RETE IN TECNOLOGIA GSM	21
TABELLA 1 – RICAVI E VOLUMI DI TRAFFICO TERMINATO SULLE RETI MOBILI (2007-2010).....	36

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. “direttiva quadro”¹;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. “direttiva autorizzazioni”²;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. “direttiva accesso”³;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. “direttiva servizio universale”⁴;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. “direttiva protezione dati”⁵.

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007⁶ (“la Raccomandazione”);
- le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

¹ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.

² In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.

³ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

⁴ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

⁵ In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.

⁶ In GUUE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002⁷ (le “Linee direttrici”);

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008⁸ (la “Raccomandazione sull’art. 7”).

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”⁹ (di seguito, anche il “Codice”).

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la “precedente Raccomandazione”)¹⁰, ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L’art. 15, comma 3 e l’art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall’art. 18 e dall’art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell’ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli artt. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l’analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell’Allegato della Raccomandazione”) sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell’eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All’esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi

⁷ In GUCE C 165 dell’11 luglio 2002, pag. 6.

⁸ In GUUE L 301 del 12 novembre 2008 pag. 23.

⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

¹⁰ In GUUE L 114 dell’8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall’Autorità.

regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili con la delibera n. 3/06/CONS identificando gli operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), Vodafone Omnitel N.V. (di seguito Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind) come detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico voce su singole reti mobili. L'Autorità, con la stessa delibera e con la successiva delibera n. 628/07/CONS, ha imposto obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione, contabilità dei costi e controllo dei prezzi in capo ai quattro operatori notificati.

9. Successivamente, con la delibera n. 667/08/CONS, l'Autorità ha concluso la seconda analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile (c.d. mercato 7 della Raccomandazione 2007/879/CE). Considerato che ciascun operatore mobile è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, l'Autorità ha individuato (in linea con la precedente analisi di mercato e con quanto affermato dalla Commissione europea nell'*Explanatory Note*¹¹) quattro mercati rilevanti di dimensione geografica nazionale, cioè un mercato distinto per ciascun operatore di rete mobile ed ha notificato come detentori di significativo potere di mercato (SMP) sui mercati della terminazione delle chiamate vocali su rete mobile gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind.

10. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha confermato i seguenti obblighi regolamentari in capo agli operatori notificati: *i)* obbligo di trasparenza; *ii)* obbligo di non discriminazione; *iii)* obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *iv)* obbligo di controllo dei prezzi (attraverso la definizione di un meccanismo pluriennale di riduzione programmata dei prezzi dei servizi di terminazione di chiamate vocali su rete mobile – *glide path* – che porterà, a partire dal 1° luglio 2012, a prezzi del servizio

¹¹ “*Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets*”, C(2007) 5406.

simmetrici tra operatori non superiori a 4,5 centesimi di euro al minuto) e v) obbligo di contabilità dei costi.

11. La delibera n. 667/08/CONS, tenuto conto delle osservazioni ricevute in sede di consultazione pubblica sia dall'AGCM che dalla Commissione europea (CE), all'art. 14 (disposizioni transitorie e finali), ha previsto che l'Autorità predisponesse, nell'ambito di un apposito procedimento, un modello a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo *bottom-up* (BU) che definisca le modalità di determinazione dei prezzi del servizio di terminazione mobile tenendo nella massima considerazione quanto previsto dalla Raccomandazione 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili (di seguito "Raccomandazione sulla terminazione").¹² La delibera prevede altresì che eventuali variazioni al percorso di riduzione delle tariffe di terminazione (*glide path*) possano essere imposte agli operatori di rete mobile solo a valle di uno specifico procedimento di analisi di mercato.

12. Al fine di dar seguito a quanto disposto dall'articolo 14 della delibera n. 667/08/CONS e a quanto previsto dalla Raccomandazione sulla terminazione, l'Autorità ha approvato il provvedimento (delibera n. 60/11/CONS) relativo alla definizione del modello ingegneristico-contabile di tipo *bottom-up* LRIC (il Modello) per la determinazione delle tariffe del servizio di terminazione su rete mobile ed alla metodologia di riconciliazione dei relativi risultati con i dati contabili degli operatori.

13. Il Modello (sviluppato con l'ausilio del consulente *Europe Economics*), consente di ottenere in linea con le indicazioni della Raccomandazione sulla terminazione: i) il costo "LRIC puro" associato al servizio di terminazione vocale su rete mobile¹³; ii) un'unica tariffa di terminazione, senza alcuna differenziazione tra operatori (tariffe simmetriche). Il consulente ha altresì provveduto a sviluppare una metodologia per il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) degli operatori di rete mobile.

14. La metodologia di riconciliazione consiste, sulla scorta di quanto prospettato anche da altre ANR,¹⁴ nell'individuare gli elementi di rete ed i costi degli operatori, desumibili dai dati contabili degli operatori, corrispondenti a quelli che costituiscono gli *input* del Modello, al fine di identificare eventuali scostamenti significativi tra i dati contabili (reali) ed i dati del modello (teorici) ed apportare gli aggiustamenti necessari.

15. Da ultimo, la delibera n. 60/11/CONS ha fornito alcuni chiarimenti volti a fugare dubbi interpretativi ed a garantire maggiore certezza al quadro regolamentare di riferimento in materia di contabilità dei costi di cui all'Allegato A2 della delibera n. 667/08/CONS.

¹² Cfr. punto 24.

¹³ Si tratta del costo che l'operatore non sosterebbe nel caso in cui cessasse l'erogazione del servizio di terminazione (cosiddetto anche costo "evitabile").

¹⁴ OFCOM nel Regno Unito e NITA in Danimarca.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

16. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici¹⁵, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

17. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

18. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

19. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

¹⁵ Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

2.2. Il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili nella definizione della Commissione

20. La Raccomandazione, analogamente alla precedente Raccomandazione, include fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione *ex ante* il mercato dei servizi all'ingrosso della "terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili" (mercato n. 7 nella Raccomandazione 2007/879/CE), specificando che si tratta di uno dei diversi *input* all'ingrosso di cui gli operatori necessitano per poter fornire servizi al dettaglio di rete mobile.

21. La Commissione osserva che, come nel caso della terminazione su rete fissa, il servizio di terminazione del traffico su rete mobile è il fattore produttivo meno replicabile dagli operatori per fornire servizi di telefonia mobile al dettaglio ed evidenzia che il servizio di terminazione su rete mobile costituisce un *input* indispensabile, sia per le chiamate originate su reti mobili differenti da quella cui è abbonato chi riceve la chiamata, sia per le chiamate originate da rete fissa. Questo vale tanto per le chiamate vocali quanto per gli SMS, anche se la stessa Commissione osserva che la maggior parte degli SMS è originata da rete mobile e che, sulla base delle caratteristiche dal lato della domanda e dell'offerta, le chiamate vocali e gli SMS costituiscono mercati separati.

22. Dal momento che, con il regime di pagamento *Calling Party Pays* (CPP) vigente in Europa, la tariffa di terminazione è fissata dall'operatore cui è abbonato il cliente chiamato, il cliente chiamante non ha la possibilità di influenzare i prezzi praticati dall'operatore di terminazione. Di conseguenza, nel regime del CPP, l'operatore di terminazione può incrementare il prezzo del servizio di terminazione senza che gli acquirenti possano in alcun modo limitare tale potere.

23. La Commissione osserva che il mercato rilevante della terminazione è esteso quanto la rete di ciascun operatore, in quanto non emergono alternative di sostituzione né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta che possano giustificare una più ampia definizione del mercato. Di conseguenza, nel mercato della terminazione si continua ad osservare la presenza di alte barriere all'entrata, dovute all'assenza di alternative per la terminazione delle chiamate dirette ad un utente attestato sulla rete dell'operatore di terminazione. Ciò fa sì che ogni rete di terminazione risulti essere un mercato monopolistico anche se la stessa Commissione chiarisce come non sia sufficiente basarsi sulla definizione di un mercato rilevante per ciascuna rete per valutare se un operatore detiene un significativo potere di mercato, ma occorre tenere conto dell'eventuale grado di contropotere d'acquisto, che potrebbe rendere non profittevole un incremento di prezzo.

24. Inoltre, in questa sede si ritiene opportuno richiamare la Raccomandazione sulla terminazione in cui, a seguito di un'ulteriore attenta disamina delle problematiche di tipo concorrenziale che possono emergere nei mercati della terminazione, sia su rete

fissa che su rete mobile, a causa della loro natura di mercati cosiddetti *two-way access*¹⁶, la Commissione conclude che nel medio periodo l'obbligo di orientamento al costo sia il più appropriato intervento regolamentare. In particolare la Commissione raccomanda che le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. La valutazione dei costi efficienti si dovrebbe fondare sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC); ciò dovrebbe portare, nel lungo periodo, alla fissazione di tariffe di terminazione simmetriche.¹⁷

25. Infine, per quanto riguarda le prospettive di lungo periodo, si rammenta che di recente si è sviluppato un vivace dibattito sulle alternative che potrebbero sostituire il regime di tariffazione attualmente in uso all'interno dell'Unione Europea, ossia il CPP. La stessa Commissione europea, nell'*Explanatory Note* alla Raccomandazione sulla terminazione, annovera diverse possibili alternative al CPP¹⁸, tra cui particolare rilievo assume il cosiddetto *Bill and Keep* (BaK), in base al quale gli operatori di rete stipulano accordi di interconnessione che prevedono una tariffa di terminazione reciproca uguale a zero.¹⁹ L'operatore che offre il servizio di terminazione, quindi, non riceve pagamenti a livello *wholesale* dall'operatore beneficiante, ma recupera i costi sostenuti direttamente dai propri clienti finali. Si ritiene che il BaK, oltre a fornire un supporto nella risoluzione dei problemi connessi alla persistenza dei *bottleneck*, possa rimuovere la necessità di un intervento regolatorio e condurre, altresì, ad una diminuzione dei prezzi a livello *retail*. In proposito, il *Body of European Regulators for Electronic Communications* (BEREC), individua il BaK come il meccanismo più appropriato per la regolamentazione del servizio di terminazione delle chiamate vocali, indicando che alle ANR spetterebbe il compito di definire, in base alle circostanze nazionali, un percorso regolamentare che porti all'attuazione di tale meccanismo.²⁰

¹⁶ *Explanatory Note* alla Raccomandazione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, in GUCE L 344 del 7 maggio 2009.

¹⁷ La Commissione ha già da tempo riconosciuto che l'adozione di un approccio comune basato sull'applicazione di tariffe di terminazione reciproche favorirebbe l'efficienza e la concorrenza sostenibile, oltre a massimizzare i benefici per i consumatori in termini di offerta di prezzi e servizi.

¹⁸ Tra le altre possibili alternative, la Commissione annovera: *i*) il meccanismo della *Reciprocity*, in base al quale gli operatori di rete possono negoziare accordi di interconnessione che prevedono tariffe di terminazione reciproche a prescindere dall'entità del prezzo concordato, ed *ii*) il meccanismo denominato *Receiving Party Pays* (RPP), attraverso cui l'operatore che offre il servizio di terminazione recupera direttamente dal proprio cliente *retail* i costi del servizio medesimo, lasciando l'operatore di originazione esente dal pagamento di oneri.

¹⁹ Tale meccanismo è ad oggi già utilizzato in paesi extraeuropei, come USA e alcuni paesi dell'Asia.

²⁰ BEREC Common Statement on "*Next Generation Networks Future Charging Mechanisms: Long Term Termination Issues*", (June 2010)24.

2.3. Il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

2.3.1. Descrizione tecnica del servizio di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

26. Il servizio di terminazione mobile consente il completamento di una chiamata destinata ad un cliente di un operatore di rete mobile ed originata da un cliente di un altro operatore di rete fissa o mobile, nazionale o internazionale.

27. Nelle reti mobili è possibile individuare i seguenti tre sottosistemi che svolgono funzioni diverse:

- i) Radio Access Network (RAN)*, che gestisce le risorse radio;
- ii) Core Network (CN)*, che riguarda la mobilità, l'interconnessione con altre reti, il controllo e la gestione delle chiamate nonché la gestione del traffico a commutazione di pacchetto
- iii) Operation and Support System (OSS)*, che riguarda il controllo, la gestione e la manutenzione di tutti i nodi della rete.


28. Questa tripartizione della rete è valida sia per le reti in tecnologia 2G²¹ che per quelle in tecnologia 3G;²² nelle reti UMTS i sottosistemi CN ed OSS rappresentano un'evoluzione dei corrispondenti sottosistemi di una rete GSM, mentre il sottosistema RAN è caratterizzato da elementi funzionali completamente nuovi dal momento che la tecnica di accesso radio in UMTS (CDMA) è profondamente diversa da quella propria del GSM (TDMA/FDMA).

29. La catena impiantistica appena descritta è rappresentata sinteticamente nella Figura 1, con riferimento alla sola architettura 2G.

²¹ Per "2G" si intendono le reti in tecnologia GSM e sue evoluzioni (come ad esempio GPRS ed EDGE).

²² Per "3G" si intendono le reti in tecnologia UMTS e sue evoluzioni (come ad esempio HSDPA).

Figura 1 – Parte di un'architettura di rete in tecnologia GSM



30. Il servizio di terminazione di una chiamata coinvolge elementi della CN e della RAN.²³ Per usufruire del servizio di terminazione vocale, l'operatore di origine consegna la chiamata presso una centrale *Gateway Mobile Switching Center* (GMSC) del sottosistema CN dell'operatore di destinazione presso la quale è interconnesso o co-cubicato. Da questo punto in poi, la chiamata è gestita dall'operatore di destinazione.

31. Il GMSC si occupa dell'instradamento della chiamata utilizzando il numero del destinatario (*Mobile Station ISDN Number – MSISDN*) e coinvolgendo altri elementi della CN; in particolare, la catena impiantistica prevede l'utilizzo dei *Mobile Switching Centre* (MSC), centrali di commutazione che assolvono, tra le altre funzioni, al controllo delle chiamate e degli *handover* tra celle non adiacenti.

32. A questi elementi, nella rete di trasporto, se ne aggiungono alcuni necessari per garantire una corretta gestione della mobilità, quali: *i*) l'*Home Location Register* (HLR) ed il *Visitor Location Register* (VLR) necessari per la memorizzazione della localizzazione degli utenti e dei dati ad essi relativi; *ii*) l'*Authentication Centre* (AuC)

²³ Il sottosistema OSS è composto dai nodi *Operation and Maintenance Centre* (OMC), per il controllo di uno o più MSC con le BTS ad esso associate nonché di alcuni database e del *Network Management Centre* (NMC), che fornisce una visione complessiva di tutte le attività di esercizio e manutenzione di una rete GSM.

dedicato al calcolo dei parametri utilizzati per l'autenticazione e la cifratura; *iii*) l'*Equipment Identity Register* (EIR) utilizzato per prevenire l'utilizzo di terminali di utente non autorizzati. Attraverso le informazioni memorizzate negli HLR e nei VLR è possibile individuare la cella in cui è localizzato il terminale destinatario della chiamata e, quindi, inoltrare la chiamata allo specifico MSC cui sono attestati gli elementi che gestiscono la cella di destinazione.

33. A questo punto, la chiamata viene amministrata dagli elementi della RAN, che si occupa della gestione delle risorse frequenziali e dello scambio del traffico con l'utente finale. Questo sottosistema è composto da due unità funzionali per tenere separati l'utilizzo del canale radio dal controllo delle risorse a disposizione. Nel GSM, tali elementi sono il *Base Transceiver Station* (BTS) per l'accesso radio vero e proprio e il *Base Station Controller* (BSC), che controlla varie BTS assolvendo compiti quali la gestione delle frequenze, la gestione degli *handover* tra BTS adiacenti e lo scambio del traffico tra la BTS e l'MSC; nell'UMTS, le componenti omologhe sono, rispettivamente, il *NodeB* ed il *Radio Network Controller* (RNC).²⁴

34. Gli operatori di rete mobile tendono a separare sempre più le funzioni radiomobili dell'accesso dal *Core Network*, in quanto quest'ultimo è in grado di supportare tecnologie multiple di interconnessione ed accesso. Sul versante della rete di accesso radio, sempre più di frequente gli operatori condividono gli spazi dei siti con il fine di risparmiare sui costi operativi legati a voci quali gli affitti degli spazi stessi e l'energia.

35. Alcuni operatori di rete mobile praticano offerte di traffico telefonico su accessi radiomobili con numerazione geografica (cosiddette offerte di tipo *home zone*). La catena impiantistica necessaria per la consegna di una chiamata destinata a clienti che hanno sottoscritto questa tipologia di offerte coinvolge gli stessi elementi di rete illustrati ai punti precedenti ed il servizio sottostante appare analogo a quello di una chiamata verso mobile. Infatti, l'operatore di origine consegna la chiamata diretta ad un cliente *home zone* ad un GMSC di interconnessione e l'operatore di destinazione assicura la consegna della chiamata utilizzando le proprie risorse di rete mobile senza sfruttare collegamenti propri della rete fissa.

2.3.2. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

36. Nel mercato dei servizi di terminazione su rete mobile sono presenti, dal lato della domanda, gli operatori di rete mobile e di rete fissa, nazionali e internazionali, che offrono servizi al dettaglio di telefonia di tipo *off-net* (mobile-mobile e fisso-mobile). Inoltre, l'Autorità ha riscontrato che alcuni operatori mobili virtuali (MVNO) – che

²⁴ L'operatore di originazione dovrà acquisire, oltre al servizio a traffico, una serie di servizi accessori quali: *i*) gli spazi in centrale presso i quali gli operatori di originazione dovranno co-locare i propri apparati; *ii*) le interfacce di interconnessione con la rete dell'operatore di terminazione e *iii*) i flussi di interconnessione tra le reti degli operatori di originazione e di terminazione.

forniscono servizi al dettaglio avvalendosi delle reti degli operatori di rete mobile (MNO) sulla base di specifici accordi – acquistano il servizio di terminazione vocale su rete mobile direttamente dall'operatore di destinazione.

37. Nello stesso mercato sono presenti, dal lato dell'offerta, operatori assegnatari di archi di numerazione che dispongono di un'infrastruttura di rete mobile di seconda generazione (2G) e/o di terza generazione (3G), quindi di una dotazione di risorse radio assegnate in via esclusiva. Possono offrire servizi di terminazione su rete mobile anche quegli MVNO che, pur non essendo proprietari di risorse di rete mobile e assegnatari di frequenze radio, sono dotati di archi di numerazione propri, quindi di proprie SIM card (*Subscriber Identification Module card*, o moduli di identificazione di abbonato), e possono gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto, così come la base dati di registrazione degli utenti mobili (*Home Location Register*, HLR).

38. Al contrario, i cosiddetti ESP/SP (*Enhanced Service Provider/ Service Provider*) e gli ATR (*Air Time Reseller*) non sono in grado di fornire il servizio di terminazione del traffico, in quanto si tratta di operatori che non detengono risorse di numerazione proprie.

2.3.3. Definizione del mercato al dettaglio

Il mercato del prodotto al dettaglio

39. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione del mercato dei servizi di terminazione vocale su rete mobile è la definizione del corrispondente mercato al dettaglio, basata sulle condizioni di sostituibilità esistenti dal lato della domanda e dell'offerta, cioè sul cosiddetto SSNIP test. La definizione del mercato al dettaglio è volta ad analizzare esclusivamente quei servizi suscettibili di influenzare la definizione del corrispondente mercato all'ingrosso.

40. Poiché il servizio di terminazione del traffico vocale su rete mobile è un *input* necessario affinché un operatore – sia esso di rete fissa o mobile – permetta ad un proprio utente di destinare una chiamata ad un utente di rete mobile di un altro operatore (chiamata *off-net* verso rete mobile), il primo passo per la definizione del mercato dei servizi di terminazione mobile è costituito dall'analisi delle condizioni di sostituibilità esistenti a livello *retail* tra un servizio di telefonia verso rete mobile di tipo *off-net* e altri servizi di comunicazione elettronica in grado di assolvere alla stessa funzione.²⁵

²⁵ Si noti che i mercati al dettaglio dei servizi telefonici di rete fissa e di rete mobile non sono stati inclusi nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Tuttavia, l'Autorità ha definito il mercato rilevante dei servizi telefonici al dettaglio da postazione mobile nell'ambito dell'analisi dei mercati dell'originazione da rete mobile (mercato 15 della precedente Raccomandazione – delibera n. 65/09/CONS) ed i mercati rilevanti dei servizi telefonici da postazione fissa nell'ambito del secondo ciclo di analisi di mercato.

41. Una chiamata effettuata da un utente di un operatore di rete mobile o fissa e diretta a un utente di rete mobile di un altro operatore potrebbe essere sostituita con una chiamata diretta allo stesso utente su postazione fissa o con una chiamata *on-net* (di tipo mobile-mobile o di tipo fisso-mobile). Inoltre, la stessa chiamata potrebbe essere sostituita con servizi di trasmissione dati quali, ad esempio, l'invio di SMS, MMS, e-mail, video chiamate, *instant messaging*, con servizi di *call back*, con servizi integrati fisso-mobile, nonché con servizi di comunicazione realizzabili su protocollo IP (VoIP). Nei paragrafi che seguono si svolge, pertanto, l'analisi di sostituibilità con questi servizi.

a) Sostituibilità tra servizi di telefonia mobile-mobile off-net (fisso-mobile off-net) e servizi di telefonia mobile-fisso (fisso-fisso)

42. Per verificare se sussista sostituibilità tra servizi di telefonia mobile-mobile *off-net* (fisso-mobile *off-net*) e servizi di telefonia mobile-fisso (fisso-fisso), si deve valutare se, a fronte di un incremento del prezzo di una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net* modesto, ma significativo e non transitorio, una parte consistente della domanda sia indotta ad effettuare una chiamata diretta a una postazione fissa (presso la quale è possibile contattare l'utente desiderato), rendendo l'aumento di prezzo non profittevole per l'operatore.

43. Ovviamente, affinché tale chiamata vada a buon fine, è necessario che l'utente chiamato si trovi presso una postazione fissa (all'interno di un'abitazione, un ufficio, etc.) e, se la chiamata è di tipo fisso-fisso, è necessario che entrambi gli utenti si trovino in luoghi dai quali poter originare e ricevere chiamate in postazioni fisse. Ciò restringe sensibilmente la possibilità di sostituire una chiamata destinata a un utente di rete mobile di tipo *off-net* con una chiamata destinata allo stesso utente presso una postazione fissa. Infatti, mentre un utente di rete mobile è contattabile attraverso il telefono cellulare, lo stesso utente è contattabile attraverso una postazione fissa solo in determinate circostanze, ossia quando si trova in un ambiente domestico o di lavoro.

44. Pertanto, si può ritenere che, dal lato della domanda di mercato, non esiste un sufficiente grado di sostituzione tra una chiamata (sia essa originata da rete mobile o fissa) destinata a un utente di rete mobile *off-net* con una chiamata destinata allo stesso utente presso una postazione fissa.

b) Sostituibilità tra servizi di telefonia off-net e servizi di telefonia on net

45. Per valutare se i servizi di telefonia *off-net* siano sostituibili con quelli *on-net* è necessario verificare se, a fronte di un incremento del prezzo di una chiamata *off-net* verso rete mobile modesto, ma significativo e non transitorio, una parte consistente della domanda sia indotta a sostituire tale chiamata con una chiamata di tipo *on-net*, rendendo l'aumento di prezzo non profittevole.

46. Il presupposto affinché un utente di rete mobile possa sostituire una chiamata mobile-mobile o fisso-mobile *off-net* con una chiamata mobile-mobile o fisso-mobile

on-net è che l'utente conosca la rete di appartenenza del chiamato. Questo presupposto difficilmente risulta verificato dal momento che, a seguito dell'introduzione della portabilità del numero mobile, le prime due cifre ("codice") del numero mobile chiamato non corrispondono necessariamente ad un particolare MNO²⁶.

47. Inoltre, anche ammesso che l'utente chiamante sia in grado di conoscere la rete cui è abbonato il chiamato, la sostituibilità tra chiamate *on-net* ed *off-net* si può attuare solo se:

- a. il chiamante (utente di rete mobile) dispone di una SIM card appartenente all'operatore del destinatario della chiamata;
- b. il chiamante (utente di rete fissa), disponendo di un accesso indiretto (CS/CPS) con un altro operatore di rete fissa coincidente con l'operatore cui è abbonato il destinatario della chiamata, utilizza la preselezione del vettore per sostituire una chiamata fisso-mobile *off-net* con una chiamata fisso-mobile *on-net*;
- c. il chiamato dispone di una SIM card appartenente allo stesso operatore cui è abbonato il chiamante. In quest'ultimo caso è anche necessario che il chiamato disponga di un secondo terminale o, eventualmente, di un terminale *dual SIM* in modo da risultare raggiungibile anche sul numero di telefono appartenente alla stessa rete dell'utente che effettua la chiamata.

48. La probabilità che le suddette condizioni risultino soddisfatte è piuttosto bassa in quanto, sebbene tecnicamente possibili, non sembra verosimile ipotizzare che gli utenti dispongano di più SIM card o selezionino il vettore di rete fissa tramite un accesso indiretto (CS/CPS) a seconda della rete di appartenenza dell'utente che si desidera chiamare, oppure che gli utenti dispongano di più SIM card al fine di poter ricevere sempre chiamate di tipo *on-net*. A quest'ultimo riguardo, si consideri che, in base al principio del CPP, l'utente che riceve una chiamata sul proprio numero di rete mobile, non sostenendo alcun costo per ricevere la chiamata, non ha alcun incentivo a far sì che questa sia effettuata da un utente appartenente alla sua stessa rete.

49. Queste considerazioni sembrano restringere significativamente le possibilità di sostituzione e portano l'Autorità a concludere che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non vi sia sostituibilità dal lato della domanda tra: i) servizi di telefonia mobile-mobile *off-net* e servizi di telefonia mobile-mobile *on-net*; ii) servizi di

²⁶ In proposito si rileva che l'Autorità è intervenuta in materia introducendo misure di trasparenza tariffaria per superare il problema del riconoscimento da parte del chiamante della rete di appartenenza del chiamato. In particolare, con la delibera n. 26/08/CIR, l'Autorità ha riservato un arco di numerazione per consentire la messa a disposizione dell'utente di servizi di trasparenza tariffaria basati sull'anteposizione del codice "456" al numero che si intende chiamare, al fine di conoscerne la rete mobile di appartenenza.

telefonia fisso-mobile *off-net* e i servizi di telefonia fisso-mobile *on-net* o mobile-mobile *on-net*.

c) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile off-net e messaggi di testo (SMS);

50. Per valutare se i servizi di telefonia verso rete mobile *off-net* siano sostituibili con i servizi di messaggistica SMS è necessario verificare se, a fronte di un incremento del prezzo di una chiamata verso rete mobile *off-net* modesto, ma significativo e non transitorio, una parte consistente della domanda sia indotta a sostituire tale chiamata con un servizio SMS, rendendo l'aumento di prezzo non profittevole.

51. La relazione tra un SMS e una chiamata vocale dipende dai diversi bisogni di comunicazione degli utenti. Ad esempio, nel caso in cui l'utente necessiti di una comunicazione breve e che non richiede una risposta immediata oppure nel caso in cui il chiamante voglia anticipare un'informazione che sarà comunque seguita da una chiamata vocale, un SMS può rappresentare rispettivamente un servizio sostitutivo o complementare di una chiamata vocale. Laddove, invece, l'utente necessiti di un considerevole scambio di informazioni in tempo reale, viene meno qualunque relazione di sostituibilità o di complementarità tra un SMS e una chiamata vocale. Infatti, poiché le modalità di memorizzazione e di successiva trasmissione possono ritardarne la consegna, soprattutto nelle ore di congestione del traffico, gli SMS non consentono uno scambio delle informazioni in tempo reale. Inoltre, la quantità di informazioni che possono essere scambiate tramite un messaggio di testo è di gran lunga inferiore a quella consentita dalla telefonia vocale, avendo gli SMS una lunghezza massima di 160 caratteri.

52. Per questi motivi, l'Autorità non ritiene verosimile che un incremento di prezzo modesto, ma significativo e non transitorio, di una chiamata destinata ad un utente di rete mobile di un altro operatore possa far sì che una parte consistente della domanda sostituisca la chiamata con un SMS e conclude che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non sussiste sostituibilità tra chiamate vocali verso rete mobile di tipo *off-net* e servizi SMS. I due servizi pertanto non appartengono allo stesso mercato.

d) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile off-net e videochiamate, e-mail e instant messaging

53. L'introduzione della tecnologia UMTS ha consentito la commercializzazione di svariati servizi innovativi su rete mobile quali la videochiamata, l'invio/ricezione di un messaggio di posta elettronica (*e-mail*), servizi di *instant messaging*, etc., che potrebbero sostituire una chiamata diretta ad un utente di rete mobile.

54. Per quanto riguarda i servizi di videochiamata si osserva che l'elevato livello dei prezzi finora ne ha limitato fortemente la crescita e, quindi, le potenzialità per sostituire i tradizionali servizi di telefonia vocale.

55. Per quanto riguarda la sostituibilità tra chiamate vocali ed e-mail, valgono le medesime considerazioni svolte per i servizi SMS. Infatti l'utilizzo delle e-mail, oltre a presupporre che chiamante e chiamato dispongano di una connessione Internet su rete fissa o mobile, al pari degli SMS, non assicura un contatto in tempo reale tra utenti: il mittente deve attendere che il destinatario si connetta a Internet e controlli la posta elettronica. Questa circostanza rende poco probabile che un messaggio di posta elettronica inviato a un utente di rete mobile possa sostituire una chiamata *off-net* diretta allo stesso utente, nonostante il numero crescente di e-mail e il maggior tempo trascorso *online* dagli utenti. Inoltre, l'utilizzo di e-mail tramite terminali di rete mobile, sebbene in crescita negli ultimi anni, è ancora marginale se paragonato all'utilizzo della posta elettronica da postazione fissa.

56. Per quanto concerne l'utilizzo di servizi di *instant messaging* (come *MSN, Yahoo Messenger etc.*) – ossia di quei servizi che consentono a due o più utenti connessi ad Internet di scambiarsi messaggi di testo in tempo reale tramite un'apposita applicazione – l'Autorità osserva che questi servizi, sebbene di più immediata fruizione rispetto alle e-mail, richiedono comunque che il destinatario si connetta ad Internet da rete fissa o mobile. Anche in questo caso dunque è poco probabile che un servizio di *instant messaging* possa sostituire una chiamata verso rete mobile.

57. Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non sussista un sufficiente grado di sostituzione tra una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net* e servizi di trasmissione dati, quali servizi di videochiamata, di e-mail o di *instant messaging* e che, pertanto, questi servizi non facciano parte del mercato al dettaglio delle chiamate vocali da rete mobile.

e) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile off-net e servizi di call back

58. In questo paragrafo l'Autorità valuta se sia verosimile ritenere che, in seguito ad un aumento modesto, ma significativo e non transitorio, del prezzo di una chiamata verso rete mobile *off-net*, una parte consistente della domanda decida di ricorrere al servizio di *call back*, cioè al servizio che consente di “invertire” la direzione di una chiamata così che il chiamante viene richiamato o dal destinatario della chiamata o da un fornitore di servizi di *call back*.

59. Affinché ciò si verifichi è necessario che vi sia un'intesa fra l'utente chiamato e il chiamante, ossia che il chiamato accetti il servizio di *call back*, sostenendone il costo. L'Autorità ritiene che in un regime di CPP tale circostanza si verifichi solo in un numero limitato di casi (in quanto il chiamato deve essere disposto a sostenere il costo della chiamata che normalmente avrebbe ricevuto senza pagare) tali da rendere remunerativo l'aumento del prezzo della chiamata verso rete mobile.

60. Per queste ragioni l'Autorità ritiene che nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, il servizio di *call back* non possa essere considerato un servizio sostitutivo di una chiamata vocale su rete mobile del tipo *off-net*.

f) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile (off-net) e servizi integrati fisso-mobile

61. Tecnicamente i cosiddetti servizi integrati fisso–mobile di tipo *home zone*, che consentono di ricevere chiamate anche in mobilità, potrebbero costituire una valida alternativa alle chiamate dirette verso rete mobile. Tuttavia, negli ultimi anni non si è riscontrato un significativo sviluppo di tali offerte; pertanto, l’Autorità conferma le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato,²⁷ ossia che nell’arco temporale di riferimento della presente analisi di mercato le offerte “integrate fisso-mobile” non siano un valido sostituto delle chiamate verso rete mobile (*off-net*).

g) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile (off-net) e servizi VoIP

62. L’Autorità ha rilevato un significativo sviluppo negli ultimi anni delle linee mobili in grado di supportare servizi *Voice over IP* (VoIP), indicativo del processo in atto di convergenza tecnologica. In particolare, si è osservato che, già nel primo trimestre 2010, le linee mobili UMTS/HSPA²⁸ – che rappresentano solo una parte dei potenziali utenti di questo tipo di servizi – avevano superato i 35 milioni di unità.²⁹ Per tali ragioni, l’Autorità reputa necessario svolgere l’analisi di sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile (*off-net*) e servizi VoIP.

63. Come di consueto l’analisi di sostituibilità consiste nel valutare se, a fronte di un aumento del prezzo modesto, ma significativo e non transitorio, di una chiamata in tecnologia a commutazione di circuito, originata su rete fissa o mobile, e destinata ad un utente di rete mobile di un altro operatore, una parte consistente della domanda sarebbe indotta a sostituire tale chiamata con una chiamata di tipo VoIP effettuata in tecnologia a commutazione di pacchetto.

64. Rileva anzitutto sottolineare che nessun operatore di rete mobile offre servizi di traffico VoIP *managed* sulla propria rete. Pertanto, un utente di rete mobile può effettuare una chiamata VoIP solo installando sul proprio terminale specifiche applicazioni; alcune di queste – come, ad esempio, Skype – identificano l’utente tramite un nome-utente o l’indirizzo e-mail, altre – come, ad esempio, Viber – sfruttano direttamente il numero di cellulare dell’utente. La differenza tra queste due diverse applicazioni è nella percezione che chiamato e chiamante hanno del servizio offerto; mentre il primo tipo di applicazioni utilizza una propria interfaccia nella quale viene

²⁷ Cfr. delibera n. 667/08/CONS, punti 56-59.

²⁸ Tecnicamente una chiamata in VoIP può essere realizzata sotto copertura GPRS/EDGE, UMTS/HSPA e Wi-Fi. Le prime, però, hanno una capacità di banda disponibile insufficiente a garantire una qualità accettabile del servizio, mentre il ricorso al Wi-Fi determina delle limitazioni in termini di ampiezza della copertura e della fruibilità dei servizi in movimento.

²⁹ Cfr. punto 41 dell’Allegato B alla delibera n. 39/11/CONS.

visualizzato l'identificativo del chiamante, il secondo tipo fa sì che una chiamata VoIP appaia come una chiamata tradizionale³⁰ ricevuta dal numero del chiamante.

65. Ai fini della presente analisi vanno considerate solo le chiamate VoIP *end-to-end*, ovvero originate e terminate in VoIP, per le quali non è previsto uno specifico pagamento. La maggior parte delle applicazioni di cui al punto precedente, infatti, consente anche di effettuare chiamate originate in VoIP e terminate in tecnologia 2G/3G per le quali è previsto il pagamento della tariffa di terminazione come accade per una chiamata tradizionale; tali chiamate, quindi, non sono in grado di esercitare alcun vincolo competitivo sulla tariffa di terminazione mobile praticata da un MNO.

66. Il VoIP mobile, essendo solo di tipo *unmanaged*, presenta, in generale, caratteristiche tecnico-qualitative inferiori rispetto ad una chiamata tradizionale. Infatti, l'*handover*³¹ può avere effetti negativi sulla comunicazione, in termini di elevati ritardi se non addirittura di interruzione della comunicazione. Inoltre, la qualità dei servizi può essere negativamente influenzata dai ritardi di consegna dei pacchetti, dalla percentuale di pacchetti persa e dal *jitter*, ovvero dalla variazione del ritardo nella trasmissione dei dati, sebbene vada osservato che negli ultimi anni gli MNO hanno migliorato la qualità dei servizi a larga banda in termini di copertura, velocità ed affidabilità.

67. D'altra parte, a differenza di quanto accade nella telefonia fissa, un utente che effettua una chiamata tradizionale verso un utente mobile è consapevole della possibilità che il chiamato non sia raggiungibile oppure che, per effetto della mobilità, il servizio possa degradarsi in qualità od interrompersi. Per queste ragioni, il chiamante potrebbe considerare una chiamata tradizionale almeno parzialmente sostituibile con una VoIP.

68. Va altresì rilevato che l'effettuazione di una chiamata VoIP *end-to-end* presuppone che chiamante e chiamato siano contemporaneamente sotto copertura a banda larga ed abbiano installato ed effettuato l'accesso alla stessa applicazione. Ciò diminuisce la probabilità che un utente riesca ad effettuare una chiamata VoIP.

69. Inoltre, bisogna considerare che le chiamate VoIP generano un flusso dati pagato dall'utente in funzione del proprio piano tariffario. Una chiamata VoIP è gratuita solo se l'utente ha sottoscritto un piano tariffario dati di tipo *flat*³² oppure un piano tariffario dati *semi-flat*³³ e non ha superato il tetto di traffico previsto. Nel caso di offerte a consumo, l'utente paga sempre la chiamata VoIP come un qualsiasi flusso dati. Queste considerazioni riguardano anche il chiamato, tanto che per una chiamata VoIP non

³⁰ Con il termine "tradizionale" si indicano le chiamate in tecnologia 2G/3G, nel caso di rete mobile, ed in tecnologia PSTN/ISDN, nel caso di rete fissa.

³¹ L'*handover* è la procedura che consente il cambiamento del canale radio mantenendo attiva la comunicazione.

³² Per piano tariffario *flat* si intende un piano che prevede, a fronte di un contributo fisso, volumi di traffico senza limiti.

³³ Per piano tariffario *semi-flat* si intende un piano che prevede, a fronte di un contributo fisso, un determinato volume di traffico.

necessariamente vale il paradigma del *calling party pays* (CPP) secondo il quale è solo l'utente chiamante a pagare la telefonata. Il chiamato, potendo dover pagare il flusso dati generato dalla chiamata VoIP in ingresso, potrebbe rifiutarla.

70. Infine, è importante rilevare che alcuni operatori di rete mobile praticano tariffe differenziate a seconda che l'utente voglia usufruire o meno del VoIP e, se l'utente sottoscrive un'offerta base (che non include la possibilità di effettuare chiamate VoIP), possono bloccare il traffico dati generato dall'applicazione VoIP utilizzata.

71. Alla luce delle precedenti considerazioni, nonostante il processo di convergenza tecnologica in atto, si può ritenere che, dal lato della domanda, non esista un sufficiente grado di sostituzione tra una chiamata tradizionale (sia essa originata da rete mobile o fissa) ed una chiamata in VoIP *end-to-end*.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante del prodotto al dettaglio

72. Nei paragrafi precedenti, l'Autorità ha verificato che dal lato della domanda di mercato una chiamata verso rete mobile (*off-net*) non è sostituibile con i seguenti servizi: servizi di telefonia verso rete fissa, servizi di telefonia *on net* (mobile e fissa), messaggi di testo (SMS), altri servizi di trasmissione dati (MMS, e-mail, video chiamate, *instant messaging*), servizi di comunicazione realizzabili su protocollo IP (VoIP), servizi di *call back* e servizi integrati fisso-mobile.

73. Al riguardo, l'Autorità osserva che, nonostante l'assenza di sostituibilità dal lato della domanda, alcuni dei servizi elencati al punto precedente (ad esempio servizi voce *on-net* ed *off-net*, SMS, MMS, video chiamate) sono generalmente acquistati dagli utenti in modo congiunto da un unico operatore, al fine di beneficiare di economie di scopo e di una riduzione nei costi di transazione (unica fattura, unico servizio di assistenza clienti, unico terminale ed unica SIM *card* etc.). Pertanto, l'insieme di questi servizi, pur non essendo tra loro sostituibili, potrebbe costituire – come già rilevato nell'ambito della delibera n. 65/09/CONS – un unico mercato rilevante (*cluster market*), poiché essi sono soggetti ad un vincolo di prezzo comune. Tuttavia, ai fini della presente analisi (volta a definire il mercato della terminazione delle chiamate su rete mobile) non si ritiene opportuna l'inclusione dei servizi di cui sopra in un unico mercato in quanto non determinerebbe alcuna variazione nei volumi domandati dei servizi di terminazione mobile, essendo questi ultimi influenzati esclusivamente dall'esistenza di servizi sostituibili al servizio di chiamate verso rete mobili *off-net*.

74. Inoltre, ai fini di una corretta definizione del mercato al dettaglio, l'Autorità ritiene opportuno svolgere anche l'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta tra il servizio di chiamate verso rete mobile *off-net* e i servizi di cui al punto 41. Tale analisi è volta a valutare se, in seguito ad una variazione dei prezzi relativi, gli operatori non attivi nella fornitura del servizio di chiamate verso rete mobile di altro operatore decidano di entrare nel mercato in un arco di tempo ragionevole sostenendo costi di riconversione produttiva trascurabili. L'Autorità ritiene che gli operatori che forniscono servizi di telefonia verso rete fissa, servizi di telefonia *on-net*, servizi di trasmissione

dati su rete mobile (messaggi di testo, MMS, e-mail, video chiamate, *instant messaging*), servizi di comunicazione su protocollo IP (VoIP) e servizi integrati fisso-mobile possano offrire servizi di telefonia verso utenti di rete mobile del tipo *off-net* solo dopo aver stipulato con gli operatori di rete mobile uno specifico accordo d'interconnessione e sostenuto i relativi investimenti. Poiché questi operatori hanno già sostenuto ingenti investimenti per offrire i rispettivi servizi, il costo incrementale che dovrebbero sostenere per poter offrire anche il servizio di telefonia verso rete mobile *off-net* può ritenersi trascurabile, se paragonato ai costi sostenuti inizialmente. Di conseguenza, l'Autorità rileva che tra il servizio di telefonia verso rete mobile *off-net* ed i servizi di cui al punto 41 possa sussistere una sostituibilità dal lato dell'offerta.

75. Tuttavia, l'Autorità ritiene che l'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta non sia rilevante ai fini della presente analisi in quanto, indipendentemente dall'esito, non si verifica alcuna variazione nei volumi domandati del servizio di terminazione mobile. Infatti, qualora nuovi operatori, entrando nel mercato, offrano servizi di telefonia verso rete mobile *off-net*, si assisterebbe solo ad uno spostamento della domanda a livello *retail* tra il monopolista ipotetico e gli operatori nuovi entranti, senza che ciò comporti una variazione della domanda totale del servizio di terminazione mobile.

76. In virtù delle suddette considerazioni, ai fini dello svolgimento dell'analisi del mercato dei servizi di terminazione su singole reti mobili, l'Autorità individua il mercato rilevante del prodotto al dettaglio dei servizi di telefonia offerti da un operatore (di rete fissa o mobile) e destinati ad utenti di rete mobile di altro operatore (*off-net*).

Il mercato geografico al dettaglio

77. I titoli abilitativi (autorizzazioni) per la fornitura di servizi di comunicazione mobile sono rilasciati a livello nazionale e le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale appaiono sufficientemente omogenee, dal momento che le offerte degli operatori sono rivolte all'intera popolazione italiana.

78. Appare pertanto ragionevole concludere che i mercati geografici rilevanti dei servizi al dettaglio di telefonia mobile hanno estensione nazionale.

Conclusioni sulla definizione del mercato al dettaglio

79. In base all'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, l'Autorità, al fine dello svolgimento dell'analisi del mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, conferma sostanzialmente la definizione del mercato al dettaglio della delibera n. 667/08/CONS, ossia il mercato al dettaglio dei servizi di telefonia vocale offerti da un operatore e destinati ad utenti di rete mobile di altro operatore, avente dimensione geografica nazionale.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato al dettaglio dei servizi di telefonia mobile?

2.3.4. Definizione del mercato all'ingrosso

Il mercato del servizio all'ingrosso

80. In questo paragrafo l'Autorità verifica se, nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato, siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere superata la definizione dei mercati rilevanti del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile adottata con la delibera n. 667/08/CONS.

81. Un operatore (di rete fissa o mobile) che offre ai suoi clienti servizi di telefonia vocale verso utenti di rete mobile di un altro operatore deve acquistare da quest'ultimo (operatore di destinazione) il servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, al fine di completare la chiamata.

82. L'Autorità valuta se, in seguito ad un aumento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, gli operatori cui sono abbonati gli utenti che effettuano la chiamata possano sostituire questo servizio con altri servizi quali, ad esempio, il servizio di terminazione delle chiamate offerto da un operatore diverso da quello di destinazione (sia esso di rete fissa che mobile), il servizio di terminazione SMS o MMS.

83. Poiché da un punto di vista tecnico l'operatore di destinazione è di fatto l'unico operatore in grado di consegnare la chiamata ad un proprio abbonato, l'Autorità ritiene che non esistano servizi all'ingrosso sostituibili con il servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile in grado di esercitare vincoli competitivi diretti nei confronti dell'operatore di destinazione, che renderebbero non profittevole l'aumento del prezzo.

84. Poiché la domanda di terminazione delle chiamate su rete mobile deriva dalla domanda sul mercato al dettaglio, è necessario valutare l'eventuale esistenza di vincoli indiretti che possano condizionare l'incremento ipotetico del prezzo del servizio di terminazione, vincoli derivanti dall'esistenza di servizi sostituibili a livello *retail*. Infatti, qualora l'aumento del prezzo di terminazione del traffico voce su rete mobile si trasferisca in modo significativo sul prezzo *retail* di una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net*, lo spostamento della domanda di mercato al dettaglio verso altri servizi potrebbe rendere non profittevole l'aumento del prezzo *wholesale*. In tal caso, la definizione del mercato *wholesale* dovrebbe includere anche i servizi all'ingrosso corrispondenti ai servizi al dettaglio potenziali sostituiti di una chiamata verso rete mobile *off-net*.

85. Tuttavia, l'analisi svolta nel paragrafo 2.3.3 ha evidenziato che una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net* non è sostituibile con altri servizi al dettaglio, quali ad esempio una chiamata verso rete fissa, una chiamata verso rete mobile di tipo *on-net*,

l'invio di un SMS o MMS. Pertanto, si ritiene che dal lato della domanda non siano presenti vincoli indiretti (*indirect constraints*) che possono condizionare l'incremento ipotetico del prezzo del servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile offerto dall'operatore di destinazione.

86. Dal lato dell'offerta si osserva che, per ragioni pressoché equivalenti a quelle esposte al punto 74, in seguito a un aumento modesto, significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione voce su rete mobile, nessun operatore non attivo sul mercato possa entrare nel mercato ed offrire un servizio di terminazione equivalente a quello offerto dall'operatore di destinazione (ossia consegnare la chiamata all'utente dell'operatore di destinazione). Quest'ultimo è infatti l'unico in grado di consegnare la chiamata a un determinato utente della sua rete.

87. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilità condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un mercato rilevante per ciascun utente di rete mobile. Tuttavia, le condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi di terminazione voce su rete mobile non giustificherebbero questa conclusione, dal momento che ciascun operatore di rete mobile pratica le medesime condizioni per terminare le chiamate su tutti gli utenti attestati alla propria rete. Pertanto, appare ragionevole considerare l'insieme dei servizi di terminazione offerti per completare le chiamate su tutti gli utenti di una rete mobile come appartenenti ad un unico mercato.

Conclusioni sulla definizione del mercato del servizio all'ingrosso

88. In base alle valutazioni espresse nei punti precedenti, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dal servizio di terminazione del traffico voce su singola rete mobile, indipendentemente dalla rete di origine, ed individua quattro mercati rilevanti del prodotto, uno per ciascun operatore di rete mobile presente in Italia. Infatti, fino ad oggi, in Italia, gli MNO sono gli unici operatori che possono offrire il servizio di terminazione voce sulla propria rete, in quanto gli MVNO presenti sul mercato non sono assegnatari di archi di numerazione. Pertanto, per le chiamate destinate agli utenti di un MVNO, l'operatore di origine acquista il servizio di terminazione mobile dall'operatore di rete ospitante (assegnatario della numerazione).

Il mercato geografico all'ingrosso

89. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

90. Non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma quanto disposto dalla delibera n.

667/08/CONS, ossia che la dimensione geografica di tutti mercati rilevanti dei servizi di terminazione vocale su singole reti mobili è nazionale.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante all'ingrosso

91. In base all'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dal servizio di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, indipendentemente dalla rete di origine, ed individua quattro mercati rilevanti, di dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile?

3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3.1. Introduzione

92. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

93. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP), ai fini della regolamentazione di settore, a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.³⁴

94. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

95. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

96. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 82 del trattato CE), che un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri. Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione

³⁴ Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

3.2. Struttura e dinamica dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile

97. In Italia gli unici operatori che offrono il servizio di terminazione vocale sulla loro rete mobile sono: H3G (dal 2003), Telecom Italia (dal 1990), Vodafone Omnitel (dal 1995), Wind Telecomunicazioni (dal 1999).

98. I ricavi e i volumi di traffico vocale terminati sulle reti dei quattro operatori attivi dal lato dell'offerta sono riportati nella Tabella 1.

Tabella 1 – Ricavi e volumi di traffico terminato sulle reti mobili (2007-2010)

	2007	2008	2009	2010
<i>Volumi di traffico terminato (milioni di minuti)</i>	38.150,92	38.401,48	39.384,84	40.823,46
<i>Ricavi complessivi (milioni di euro)</i>	4.406,92	3.937,19	3.516,35	3.139,50

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

99. La Tabella mostra che nel periodo 2007-2010 i ricavi da terminazione del traffico vocale sono diminuiti a un tasso medio annuo del 10,7%, mentre nello stesso periodo i volumi terminati sono aumentati a un tasso medio annuo del 2,3%.

100. Dal 2007, diversi operatori virtuali sono entrati nel mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione mobile. Tra questi, si segnalano A-Mobile (Auchan), Autostrade per l'Italia, BT Italia, Carrefour Italia Mobile (CIM), Conad, Coop Italia, Daily Telecom, Digitel Italia, Erg Petroli, Fastweb, Lycamobile, Noverca, Poste Mobile, PLDT Italy, RCS&RDS, Telepass Mobile (Autostrade) Tiscali, 50&Più. Al riguardo, l'Autorità osserva che si è assistito ad un processo di selezione degli operatori virtuali, in quanto alcuni di essi hanno registrato un significativo sviluppo, altri invece sono usciti dal mercato.³⁵ Come descritto al punto 88, gli MVNO presenti ad oggi in Italia forniscono servizi al dettaglio avvalendosi delle reti degli MNO, sulla base di specifici accordi.

³⁵ Conad, RCS&RDS, PLDT Italy risultano tra gli operatori virtuali che hanno cessato la loro attività di fornitura dei servizi di telefonia mobile.

Questi operatori, quindi, non essendo *full* MVNO – ossia non essendo assegnatari di archi di numerazione e proprietari di quegli elementi di rete necessari per gestire la terminazione della chiamata – non offrono servizi di terminazione. Qualora alcuni operatori virtuali divenissero *full* MVNO, il servizio di terminazione voce su rete mobile offerto da ciascuno di essi costituirebbe un mercato a sé stante.³⁶ In tale caso, l’Autorità dovrà aggiornare l’elenco dei mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile ed effettuare, per tali nuovi mercati, un’analisi del significativo potere di mercato, al fine di valutare l’opportunità imporre obblighi regolamentari – seppure presumibilmente meno stringenti – anche ai suddetti MVNO.

101. Per quanto riguarda le caratteristiche dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate su rete mobile, l’Autorità ritiene che le differenze strutturali osservate nella delibera n. 667/08/CONS³⁷ – dovute, in particolare, alla diversa attribuzione delle risorse frequenziali tra gli operatori ed alle diverse tecnologie trasmissive utilizzate (3G vs 2G) – sebbene si stiano riducendo, sono tuttora valide.

102. In proposito, si osserva che l’Autorità, con delibera n. 541/08/CONS, ha avviato le procedure per l’assegnazione e l’utilizzo delle bande di frequenza a 900 MHz e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica. In particolare, le disposizioni ivi contenute hanno: *i*) disciplinato i piani di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 2100 MHz, rendendo disponibile un blocco da 5 MHz nella banda a 900 MHz, e *ii*) stabilito i principi per i piani successivi di assegnazione delle frequenze nella banda a 1800 MHz.

103. Le disposizioni contenute nella delibera n. 541/08/CONS sono state recepite dal Ministero dello Sviluppo Economico, che, con determina dell’11 febbraio 2009, ha avviato il piano per la razionalizzazione dei diritti d’uso della banda a 900 MHz.³⁸ Tale piano prevede la riallocazione dell’intera banda a 900 MHz, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.

3.3. Descrizione degli indicatori utilizzati

104. Come già osservato in precedenza, ciascun operatore di terminazione è l’unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete mobile; di conseguenza, ogni operatore detiene una quota di mercato pari al 100%.

³⁶ Si evidenzia che un operatore virtuale ha annunciato che nel corso del 2011 disporrà di un proprio codice di operatore mobile e di proprie schede SIM e che ricorrerà alle infrastrutture dell’MNO per il solo servizio di accesso alle rete radiomobile.

³⁷ Cfr. delibera n. 667/08/CONS, paragrafo 3.2.1.

³⁸ Cfr. Determina del Dipartimento Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si approva il “Piano per la razionalizzazione dei diritti d’uso della banda a 900 MHz”, del 11 febbraio 2009.

105. L'analisi del livello e dell'andamento delle quote di mercato, pur essendo necessaria, non è di per sé sufficiente per identificare un operatore dotato di significativo potere di mercato. Infatti, nonostante l'esistenza di una quota di mercato pari al 100%, è necessario valutare se un operatore possa vedere limitata la possibilità di aumentare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale a causa della presenza di determinati fattori che caratterizzano il mercato.

106. A riguardo, l'Autorità ritiene che, in considerazione delle caratteristiche del mercato, gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile siano: *i*) la presenza di barriere all'entrata e *ii*) la presenza di un contropotere di acquisto.

3.3.1. Barriere all'entrata

107. Come illustrato al punto 83, l'Autorità osserva che è tecnicamente impossibile per un operatore nuovo entrante fornire il servizio di terminazione mobile per terminare una chiamata sulla rete di un altro operatore. Pertanto, ciascun mercato rilevante presenta significative barriere tecniche all'entrata che non appaiono modificabili nell'orizzonte di tempo considerato dalla presente analisi.

3.3.2. Il contropotere di acquisto

108. In base al sistema di *pricing* vigente, il pagamento del servizio di terminazione è a carico dell'operatore che origina la chiamata. Pertanto, qualora un operatore di originazione (sia mobile che fisso) disponga di un contropotere di mercato nei confronti dell'operatore di terminazione, le condizioni economiche di acquisto del servizio di terminazione del traffico su rete mobile potrebbero trovare equilibri prossimi a quelli concorrenziali.

109. Tuttavia, dal momento che l'operatore di terminazione necessita a sua volta di comprare il servizio dagli operatori concorrenti, in un contesto deregolamentato, si assiste ad una negoziazione tra operatori per la fissazione delle tariffe di terminazione reciproche. In questa fase, il prezzo di terminazione di un operatore potrebbe essere vincolato dal contropotere di mercato esercitabile dagli altri operatori.

110. Come già osservato nell'ambito della delibera n. 667/08/CONS, data la struttura dei mercati della terminazione su rete mobile, allo stato appare inverosimile che gli operatori (siano essi di rete fissa che mobile) degli utenti che effettuano una chiamata *off-net* siano in grado di esercitare un contropotere di acquisto nei confronti degli operatori di terminazione finalizzato a limitare il potere di mercato di questi ultimi e ottenere prezzi di terminazione prossimi a quelli concorrenziali. Tale situazione sarebbe configurabile nel caso in cui le quote di traffico terminato sulle reti degli operatori di terminazione fossero molto sbilanciate a favore di uno o due operatori. In questo caso, infatti, gli operatori di maggiori dimensioni potrebbero fruire di un certo potere contrattuale sia per mantenere i propri prezzi di terminazione al di sopra del livello

concorrenziale, sia per indurre gli altri operatori di terminazione concorrenti a praticare prezzi di terminazione prossimi a quelli concorrenziali.

111. L'Autorità osserva che, ad oggi, non si registrano significative differenze tra i volumi di traffico reciprocamente scambiati tra gli operatori. Pertanto, in assenza di regolamentazione, si ritiene che nessun operatore sia in grado di esercitare un contropotere contrattuale in grado di limitare il comportamento degli operatori di terminazione a praticare prezzi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale.

3.3.3. Conclusioni sulla valutazione del significativo potere di mercato

112. Sulla base delle valutazioni che precedono, si può concludere che gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono in grado di agire indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori nella formulazione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione del traffico vocale sulla propria rete mobile. Conseguentemente, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind risultano detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del traffico di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile.

<p>D3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?</p>
--

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

113. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

114. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

115. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

116. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

117. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblici un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare,

il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

118. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

119. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

120. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

121. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

122. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete.

123. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

124. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

125. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. E’ pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

4.2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

126. Sulla base delle risultanze dell’analisi del significativo potere di mercato, svolta nel capitolo 3, l’Autorità ha individuato gli operatori di rete mobile H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind quali detentori di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate su singole reti mobili.

127. I principali comportamenti anticompetitivi riscontrabili sui mercati dei servizi di terminazione mobile sono quelli della pratica di prezzi eccessivi, della collusione tacita, della discriminazione di prezzo e del rifiuto di interconnettersi ad altri operatori. Tali comportamenti differiscono a seconda che si tratti di: a) interconnessione tra reti che competono nei medesimi mercati finali, come ad esempio l’interconnessione tra reti mobili (M2M); b) interconnessione tra reti che non competono nei medesimi mercati finali, come ad esempio l’interconnessione tra reti fisse e reti mobili (F2M).

128. Gli operatori di terminazione, a causa del sistema di *pricing* vigente (CPP) e del fatto di essere gli unici operatori in grado di offrire il servizio nel proprio mercato, hanno un incentivo a praticare prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori detentori di SMP nel mercato della terminazione hanno la possibilità di incrementare il prezzo senza che clienti e concorrenti possano mettere in atto azioni volte a sostituire il servizio con altri servizi ad esso sostitutivi. Per l’operatore di terminazione, l’incremento di prezzo ha il duplice effetto di incrementare i propri profitti *wholesale* e di innalzare i costi di interconnessione sostenuti dagli operatori rivali, che concorrono sugli stessi mercati al dettaglio di telefonia vocale.

129. Un secondo problema competitivo è dato dalla possibile collusione tacita tra operatori nella fissazione delle tariffe di terminazione. Due o più operatori potrebbero infatti colludere tacitamente fissando tariffe di terminazione particolarmente elevate, al di sopra dei propri costi, determinando quindi inefficienze di tipo allocativo.

130. Inoltre, gli operatori di terminazione potrebbero mettere in atto pratiche anticompetitive di discriminazione di prezzo, prevalentemente per l'interconnessione mobile-mobile (M2M). In particolare, gli operatori di maggiori dimensioni potrebbero imporre tariffe di terminazione agli operatori nuovi entranti o di minori dimensioni superiori al prezzo della terminazione mobile interna, ossia al prezzo implicito di terminazione per le chiamate di tipo *on-net*. Tale pratica anticompetitiva determinerebbe una differenza significativa tra i prezzi al dettaglio delle chiamate *on-net* e quelli delle chiamate *off-net* e, quindi, un fenomeno di esternalità di rete a vantaggio delle reti degli operatori mobili di maggiori dimensioni, con l'effetto di precludere il mercato finale (*market foreclosure*). Questo tipo di strategia impedisce, infatti, agli operatori di minori dimensioni, che devono consolidare la propria base clienti, di competere con i prezzi delle chiamate mobile-mobile *on-net* praticate dagli operatori che hanno una base clienti più ampia e consolidata.

131. Infine, un'ulteriore pratica anticompetitiva che un operatore di terminazione potrebbe attuare è quella del rifiuto a contrarre, ossia il rifiuto a fornire il servizio di terminazione ad altri operatori. Si tratta, anche in questo caso, di una pratica anticompetitiva volta a precludere il mercato finale, in quanto il servizio di terminazione costituisce un *input* essenziale per la fornitura dei servizi al dettaglio di telefonia. Naturalmente la rilevanza del problema del rifiuto a trattare o ad interconnettersi dipende dalle dimensioni degli operatori: mentre per gli operatori di minore dimensione l'interconnessione con le altre reti è fondamentale, gli operatori di maggiori dimensioni, in genere, possono operare senza interconnettersi con gli operatori di minore dimensione. Un rifiuto a trattare porta quindi all'esclusione dal mercato finale dei concorrenti di minori dimensioni.

132. Anche in presenza di obbligo di fornitura del servizio di terminazione mobile, un operatore potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio il suo significativo potere di mercato, agendo sulle condizioni tecniche di fornitura del servizio di terminazione su rete mobile. In particolare, le maggiori criticità sono riscontrabili nelle condizioni tecniche di fornitura dei servizi accessori al servizio di terminazione, quali: la co-ubicazione in centrale; le interfacce; l'energia e condizionamento in centrale; i flussi di interconnessione; i ritardi di fornitura per l'espletamento di studi di fattibilità.

133. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorità, intende imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind, con riferimento alla fornitura dei servizi di terminazione del traffico vocale sulla propria rete mobile, gli obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) controllo dei prezzi; *v*) contabilità dei costi.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili?

4.3. Proposta di regolamentazione nei mercati rilevanti dei servizi terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

4.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

134. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che il significativo potere di mercato detenuto nei mercati relativi alla terminazione del traffico vocale su singola rete mobile, fa sì che ciascun operatore di rete mobile possa, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind si rifiutino di concludere accordi di interconnessione alla propria rete per la fornitura dei servizi terminazione.

135. Ai sensi dell'articolo 49 del Codice, l'Autorità ritiene pertanto proporzionato e giustificato confermare in capo ai quattro operatori di rete mobile l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete e che, quindi, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind debbano continuare ad essere sottoposti all'obbligo di fornitura del servizio di terminazione del traffico voce sulla propria rete.

136. Inoltre, allo scopo di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno confermare in capo ai quattro operatori di rete mobile l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ed aggiuntivi al servizio terminazione, così come era previsto dalla delibera n. 667/08/CONS.

137. In ottemperanza all'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ciascun operatore di rete mobile dovrà garantire, agli operatori acquirenti, la fornitura di tutti i servizi e risorse necessari a terminare una chiamata di telefonia vocale sulla propria rete mobile tra cui:

- a. garantire a tutti gli operatori terzi l'interconnessione alle proprie centrali, per consentire una efficiente consegna del traffico vocale;
- b. consentire a tutti gli operatori terzi la co-ubicazione di apparati nelle proprie centrali, fornendo tutti i servizi necessari per rendere operativi gli apparati installati nelle centrali stesse;
- c. fornire accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e tutte le tecnologie necessarie per l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi offerti all'ingrosso ed al dettaglio.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete
--

nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.2. Obbligo di trasparenza

138. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione su rete mobile, al fine di garantire agli operatori acquirenti l'accesso alle necessarie informazioni economiche, tecniche e procedurali. Tale obbligo mira ad evitare che gli operatori detentori di significativo potere di mercato possano sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

139. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema competitivo individuato, sia proporzionata e giustificata.

140. Per ottemperare all'obbligo di trasparenza, l'Autorità ritiene che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind debbano pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento contenente le condizioni tecniche ed economiche dettagliate di fornitura del servizio di terminazione del traffico vocale su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori.

141. In particolare, l'Autorità ritiene che la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento risponda all'esigenza di rendere conoscibili e accessibili, a parità di condizioni ed a tutti gli acquirenti, tutti i servizi e le relative condizioni tecniche ed economiche in essa contenuti.

142. Gli operatori avranno comunque facoltà di negoziare condizioni economiche migliorative rispetto a quelle pubblicate in Offerta di Riferimento. Nel negoziare condizioni tecniche ed economiche differenti da quanto previsto nella propria Offerta di Riferimento, appare opportuno che l'operatore di terminazione pubblichi in un apposito allegato, entro 30 giorni dalla avvenuta stipula del contratto, le nuove condizioni pattuite con una terza parte della quale ne può essere sottratta l'identificazione. Ciò al fine di rendere conoscibili e accessibili le nuove condizioni tecniche ed economiche a tutti gli operatori acquirenti. In tal modo, infatti, l'obbligo di trasparenza nelle modalità di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento e delle sue integrazioni sarà funzionale a garantire la non discriminazione delle condizioni tecniche ed economiche applicate a tutti gli operatori acquirenti il servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

143. Gli operatori di rete mobile dovranno pertanto predisporre e pubblicare offerte di riferimento conformi agli obblighi contenuti nel presente provvedimento, senza – tuttavia – che vi sia la preventiva approvazione da parte dell’Autorità.

D6. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l’obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.3. Obbligo di non discriminazione

144. L’Autorità ritiene che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind, anche se sottoposti ad un obbligo di accesso, possano sfruttare la propria condizione di operatori dominanti nei mercati dei servizi di terminazione del traffico voce su singole reti mobili, nonché l’integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche, quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

145. Pertanto, ai sensi dell’articolo 47 del Codice, l’Autorità ritiene proporzionato e giustificato confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind, l’obbligo di non discriminazione. In base a tale obbligo, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind devono applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e devono fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

146. L’Autorità ritiene, quindi, che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind debbano offrire il servizio all’ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche applicate alle proprie divisioni interne. Le Offerte di Riferimento sono strumenti importanti al fine di garantire l’effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

147. Inoltre, l’Autorità rileva la necessità di garantire che gli operatori di rete mobile praticino agli operatori ospitati su propria rete prezzi non discriminatori rispetto ai prezzi relativi al proprio traffico voce *on-net*. In tal senso, infatti, gli operatori di rete mobile, devono assicurare che i prezzi del traffico di tipo *on-net* siano sempre i medesimi a prescindere dall’operatore (di rete oppure ospitato) che origina e/o riceve la chiamata *on-net*.

D7. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.4. Obblighi in materia di controllo dei prezzi

148. L'assenza di una effettiva concorrenza nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili potrebbe far sì che gli operatori dominanti praticino prezzi eccessivi.

149. Ai sensi dell'art. 50 del Codice ed al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza, nonché di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di controllo dei prezzi del servizio di terminazione del traffico vocale.

150. La Raccomandazione sulla terminazione invita le ANR ad utilizzare un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* (BU-LRIC) per il calcolo delle tariffe di terminazione degli operatori notificati.

151. Tenendo conto delle indicazioni della suddetta Raccomandazione, l'Autorità ha riesaminato il *glide path* imposto con la delibera n. 667/08/CONS sulla base del modello BU-LRIC e della relativa attività di riconciliazione con i dati contabili degli operatori³⁹ adottati con la delibera n. 60/11/CONS.

152. In base all'utilizzo del nuovo modello, e sulla scorta delle informazioni fornite dagli operatori mobili, si definisce un nuovo *glide path* che, analogamente a quanto stabilito dalla precedente delibera n. 667/08/CONS, si applica ad un arco temporale di quattro anni. Alla luce delle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione in materia di tariffe di terminazione e sulla scorta dell'esperienza delle altre ANR, l'Autorità ritiene che la prima data utile per l'entrata in vigore del nuovo *glide path* sia il 1° gennaio 2012. Pertanto, l'Autorità intende adottare il nuovo meccanismo di controllo dei prezzi di terminazione dal 2012 al 2015.

153. L'Autorità osserva che tale proposta non solo risponde all'esigenza di ridurre quanto prima possibile il divario esistente tra la media europea delle tariffe di terminazione mobile e quella italiana, ma tiene anche conto del fatto che – in ottemperanza alla regolamentazione vigente – sono state già pubblicate dagli MNO le Offerte di Riferimento che entreranno in vigore il 1° luglio 2011, nonché garantisce agli MNO i tempi tecnici necessari per adeguarsi alle nuove condizioni economiche.

154. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno posticipare, rispetto a quanto stabilito dalla delibera n. 667/08/CONS⁴⁰, il raggiungimento della piena simmetria delle tariffe di terminazione di chiamate vocale su rete mobile in quanto si rileva che al 2012 continuerà a permanere lo squilibrio tra gli operatori nella dotazione di frequenze. Si osserva, infatti, che l'attività di riallocazione e razionalizzazione dell'intera banda a 900

³⁹ Forniti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 60/11/CONS e del presente procedimento.

⁴⁰ La delibera n. 667/08/CONS stabiliva il raggiungimento della piena simmetria al 1° luglio 2012.

MHz – secondo quanto indicato nella Determina ministeriale di cui al punto 103⁴¹ – si concluderà per il 31 dicembre 2013. Di conseguenza, l’Autorità ritiene che prima di tale data non si saranno ridotte le differenze oggettive di costo derivanti dall’iniziale assegnazione delle frequenze, che costituiscono elementi esogeni tali da giustificare un’asimmetria tariffaria tra gli operatori, come previsto anche dalla Raccomandazione sulla terminazione⁴². Per tale ragione, l’Autorità ritiene opportuno raggiungere la simmetria tariffaria tra tutti e quattro gli operatori il 1° gennaio 2014.

155. I prezzi del servizio di terminazione di chiamate vocali includono un ragionevole tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC) pari a 10,4%, calcolato come descritto nell’Allegato C alla presente delibera e secondo la metodologia adottata con delibera n. 60/11/CONS.

156. La metodologia utilizzata per la determinazione dei prezzi del servizio di terminazione delle chiamate vocali riportati all’Art. 12 è contenuta nell’Allegato D alla presente delibera.

4.3.5. Obblighi in materia di contabilità dei costi

157. Ai sensi dell’art. 50 del Codice, ed a sostegno della misura di controllo dei prezzi, l’Autorità ritiene proporzionato e giustificato confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l’obbligo di redigere una contabilità dei costi per il servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile.

158. Gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind producono ed inviano annualmente all’Autorità conti di dettaglio su costi e volumi, predisposti secondo i formati contabili indicati nell’allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS, come modificato ed integrato dalla delibera n. 60/11/CONS.

159. Al fine di garantire maggiore certezza dei tempi di produzione e revisione degli esercizi contabili, gli operatori di rete mobile dovranno fornire le informazioni relative alla contabilità dei costi, a pena delle sanzioni previste dall’art. 98 del Codice, entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico dell’esercizio di riferimento.

160. La conformità della contabilità dei costi predisposta dagli operatori di rete mobile rispetto agli obblighi previsti dalla presente delibera dovrà essere certificata da un soggetto indipendente avente specifiche competenze ed incaricato dall’Autorità.

⁴¹ Cfr. Determina del Dipartimento Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si approva il “Piano per la razionalizzazione dei diritti d’uso della banda a 900 MHz”, del 11 febbraio 2009.

⁴² Cfr. punto 9 della Raccomandazione sulla terminazione.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind gli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Tutto ciò premesso e considerato,

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- c. "operatore notificato": l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- d. "servizi accessori al servizio di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile": i servizi associati alla fornitura dei servizi di terminazione del traffico vocale su rete mobile.

Art. 2

IDENTIFICAZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

1. Sono identificati quattro mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, uno per ciascuno operatore di rete mobile: H3G

S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito anche H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind).

2. I mercati rilevanti, di cui al comma precedente, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

1. Nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, di cui all'Art. 2 non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono identificati quali operatori detentori di significativo potere di mercato, ciascuno con riferimento al mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile.

Capo 2

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, agli operatori notificati di cui all'Art. 3, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2 sono imposti gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo 2 sono descritte nel successivo Capo 3.

Art. 5

OBBLIGO IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.

Art. 6

OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di terminazione di

chiamate vocali su propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.

2. H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind hanno l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata con validità annuale, contenente le condizioni tecnico-economiche dettagliate di fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.

Art. 7

OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di non discriminazione nella fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind applicano condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e forniscono a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

Art. 8

OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI E DI CONTABILITÀ DEI COSTI

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di controllo del prezzo del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile.
2. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di contabilità dei costi del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile.

Capo 3

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 9

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

1. H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind forniscono il servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile agli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, tali operatori forniscono agli operatori richiedenti tutti i servizi accessori al servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, necessari per consentire loro un'efficiente consegna del traffico:
 - a) la co-ubicazione presso le proprie centrali degli apparati di trasmissione degli operatori terzi;
 - b) i kit di interconnessione;
 - c) le interfacce tecniche, i protocolli e l'accesso ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi di all'ingrosso e al dettaglio;
 - d) ogni altro servizio necessario ad un'efficiente fruizione del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile.

Art. 10

CONDIZIONI ATTUATIVE DELL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind pubblicano sul proprio sito *web*, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento con validità annuale contenente tutte le condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.
2. Le Offerte di Riferimento, di cui al comma 1, non sono soggette ad approvazione preventiva da parte dell'Autorità.
3. Le Offerte di Riferimento contengono in allegato lo schema di contratto con tutte le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi forniti ai sensi dell'Art. 5 della presente delibera.
4. Le Offerte di Riferimento di cui al comma 1 contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile;

- b) indicazione dei punti di interconnessione disponibili;
- c) elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione;
- d) condizioni tecniche ed economiche per la co-ubicazione degli apparati e ogni altra risorsa di rete necessaria per terminare il traffico vocale su propria rete mobile.

Art. 11.

CONDIZIONI ATTUATIVE DELL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind praticano le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nella propria Offerta di Riferimento, predisposta conformemente a quanto previsto dall'Art. 10.
2. Per la terminazione delle chiamate *on-net*, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind praticano alle proprie divisioni interne le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nella propria Offerta di Riferimento, predisposta conformemente a quanto previsto dall'Art. 10.
3. Nel rispetto del principio di non discriminazione, nel caso di variazione delle condizioni di fornitura praticate a uno o più operatori, l'Offerta di Riferimento di cui all'Art. 10 è aggiornata entro 15 giorni dalla stipula del nuovo contratto.
4. Gli operatori di cui all' Art. 3 applicano condizioni non discriminatorie al traffico *on-net* generato dagli operatori ospitati sulla propria rete rispetto alle condizioni applicate alle chiamate voce *on-net* tra proprie divisioni interne.

Art. 12

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI

1. H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di controllo del prezzo del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile sulla base dei risultati del modello di costo *Bottom-up* per la valutazione del costo incrementale di lungo periodo (BU-LRIC) e della relativa attività di riconciliazione adottati con delibera n. 60/11/CONS e descritti nell'allegato D alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

2. Per gli anni 2012-2015, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind praticano, per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, prezzi al minuto non superiori a quelli riportati nella seguente tabella:

<i>€cent/min.</i>	Dal 1/1/2012	Dal 1/1/2013	Dal 1/1/2014	Dal 1/1/2015
H3G	5,1	3,4	1,6	0,98
Telecom Italia	4,1	2,6	1,6	0,98
Vodafone	4,1	2,6	1,6	0,98
Wind	4,1	2,6	1,6	0,98

3. I prezzi del servizio di terminazione di chiamate vocali, di cui al comma precedente, includono un ragionevole tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC), pari a 10,4%, calcolato come descritto nell'allegato C alla presente delibera e secondo la metodologia adottata con delibera n. 60/11/CONS.

Art. 13

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DEI COSTI

1. Gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind producono ed inviano annualmente all'Autorità conti di dettaglio su costi e volumi, predisposti secondo quanto indicato nell'allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS come modificato ed integrato dalla delibera n. 60/11/CONS.
2. Gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind inviano all'Autorità il sistema di rendicontazione contabile di cui al comma precedente entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.
3. La conformità delle contabilità prodotte in adempimento agli obblighi previsti dalla presente delibera è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.